

POS. CNR N. 536/12

REP. CN. CNR N. 2185/12

## **ACCORDO QUADRO**

**tra**

**CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCE**

**e**

**POSTE ITALIANE S.p.A.**

**e**

**BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIOCREDITO CENTRALE S.p.A.**

Roma, 13 luglio 2012

*Handwritten initials and a cross symbol.*

## ACCORDO QUADRO

TRA

**Consiglio Nazionale delle Ricerche** (di seguito denominato anche "C.N.R.") con sede legale in Roma, Piazzale Aldo Moro n. 7, C.F. 80054330586, P.I. 02118311006, in persona del suo Presidente Prof. Luigi Nicolais;

E

**Poste Italiane S.p.A. con socio unico** (di seguito denominata anche "Poste") Società con socio unico, con sede legale in Roma, Viale Europa n. 190, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Roma 0097103880585, Capitale sociale Euro 1.306.110.000,00, interamente versato, in persona dell'Amministratore delegato Ing. Massimo Sarmi;

E

**Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A.** (di seguito denominata anche "BdM-MCC") Società con socio unico Poste Italiane S.p.A. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima, con sede legale in Roma, Via Piemonte n. 51, Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 00594040586, Partita IVA 00915101000, Società iscritta all'Albo delle Banche al n. 74762.60, Capitale sociale € 132.508.690,00, interamente versato, Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62, comma 1 del D. Lgs.vo 23 luglio 1996, n. 415, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante Dott. Pietro D'Anzi;

di seguito denominate, anche, congiuntamente "**Parti**" e singolarmente "**Parte**"

### PREMESSO CHE

- il C.N.R. è Ente pubblico di ricerca con il compito di svolgere, promuovere, diffondere, trasferire e valorizzare attività di ricerca nei principali settori delle conoscenze e delle loro applicazioni per lo sviluppo scientifico, tecnologico, economico, sociale e ambientale del Paese;
- Poste è incaricata, *ex lege*, della fornitura del servizio postale universale sul territorio nazionale e svolge, le attività di BancoPosta - inclusi incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche - tramite un "patrimonio destinato" costituito ai sensi dell'art. 2, comma 17-octies, del D.L. 29/12/10, n. 225, convertito in L. 26/02/11, n. 10;
- Poste è presente sull'intero territorio nazionale attraverso una capillare rete di uffici, tutti collegati tra loro in rete, e - avvalendosi eventualmente delle società controllate - ha maturato una specifica esperienza nell'organizzazione, nella progettazione e nella gestione di soluzioni integrate anche di elevata complessità, che facilitano l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi ed alle risorse pubbliche e consentono la realizzazione di quegli obiettivi di efficienza nei confronti dei quali le amministrazioni pubbliche sono impegnate;

- BdM-MCC è un'istituzione finanziaria che ha, nella propria mission, il sostegno dei progetti di sviluppo delle imprese, aumentando la disponibilità di credito a medio - lungo termine in particolare nelle Regioni del Mezzogiorno nonché, nel rispetto di quanto previsto al secondo comma dell'art. 47 del D. Lgs 385/1993, il supporto delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali nella strutturazione e gestione di misure agevolative a sostegno del sistema produttivo su tutto il territorio nazionale, anche attraverso l'utilizzo dei fondi comunitari.
- le Parti intendono muoversi nella logica di una integrazione delle rispettive competenze, al fine di migliorare l'efficacia degli interventi a favore dello sviluppo della ricerca e innovazione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le Parti si conviene quanto segue:

### **Art. 1**

#### **(Premesse)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito denominato "Accordo") e si intendono qui integralmente trascritte.

### **Art. 2**

#### **(Oggetto dell'Accordo)**

Con il presente Accordo le Parti convengono di collaborare, apportando ciascuna le rispettive competenze con forme e modalità che verranno di volta in volta ritenute più opportune nell'ambito delle linee guida contenute nel presente Accordo, al fine di:

- accelerare il processo di innovazione del tessuto imprenditoriale sul territorio della Repubblica Italiana prevalentemente nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (di seguito unitamente definite "Regioni del Mezzogiorno");
- presentare alle Pubbliche Amministrazioni competenti e/o altri soggetti interessati, eventualmente anche in attuazione degli orientamenti comunitari sull'attivazione di partnership pubblico privato, progetti di intervento finalizzati a favorire lo sviluppo delle imprese;
- dare attuazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione finalizzati ai bisogni economici e sociali del Paese, nel rispetto dei compiti e delle funzioni attribuite/attribuibili dalle normative nazionali, regionali e comunitarie;
- favorire la valorizzazione dei risultati dei progetti di ricerca, anche attraverso la nascita e la crescita di start-up, sia mediante la prestazione di servizi che mediante la eventuale messa a disposizione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- favorire la diffusione di strumenti finanziari di supporto agli investimenti delle imprese. Al riguardo, in particolare, BdM-MCC valuterà la possibilità di concedere finanziamenti e/o garanzie a supporto di investimenti in R&S svolti dal C.N.R. e/o da eventuali partner industriali;
- favorire l'analisi e la progettazione di servizi, prodotti e processi innovativi, con un approccio market oriented, attraverso la piena valorizzazione degli asset disponibili quali competenze, reti ICT e capillarità territoriale;
- promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento tecnologico soprattutto verso le PMI;
- contribuire a sviluppare il network con le istituzioni, le aziende, i distretti tecnologici e i centri di eccellenza, favorendo, anche tramite i programmi di finanza agevolata comunitari e nazionali, lo sviluppo di nuovi servizi e nuova imprenditorialità, secondo criteri in grado di coniugare progresso tecnologico e innovazione sociale;

- promuovere un utilizzo più efficiente delle risorse pubbliche destinate alla ricerca e innovazione massimizzando il coinvolgimento di capitali privati;
- Supportare le Pubbliche Amministrazioni competenti nella valutazione ex-ante, in itinere ed ex-post dell'efficacia degli interventi.

Il presente Accordo si intende senza alcun obbligo di esclusiva, per cui le Parti potranno agire nel medesimo ambito singolarmente o in partnership con altri soggetti.

### **Art. 3**

#### **(Comitato di Coordinamento)**

Le Parti convengono di costituire un Comitato di Coordinamento (di seguito "Comitato") con le seguenti caratteristiche e attribuzioni.

Il Comitato sarà composto da almeno 6 membri, due per ciascuna delle Parti.

In relazione a particolari esigenze e tematiche progettuali, il Comitato potrà avvalersi del supporto di esperti qualificati, scelti prioritariamente nell'ambito del C.N.R., di Poste Italiane e di BdM-MCC.

Nomine e sostituzioni dei componenti del Comitato potranno essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle tre Parti, dandone comunicazione alle altre in forma scritta.

Il Comitato, che si doterà di un regolamento interno, avrà, in particolare, i seguenti compiti:

- indirizzo strategico e definizione dei temi programmatici/progettuali su cui concentrare la collaborazione;
- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta di eventuali modelli organizzativi/operativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa l'individuazione di appositi gruppi di lavoro;
- approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti anche ai fini della successiva presentazione congiunta alle Pubbliche Amministrazioni e/o altri soggetti interessati;
- proposta degli Atti convenzionali di cui al successivo articolo 4 da sottoporre ai competenti organi deliberanti delle rispettive Parti;
- predisposizione, con cadenza periodica, di situazioni sullo stato di attuazione delle iniziative rientranti nel presente Accordo.

### **Art. 4**

#### **(Atti convenzionali specifici)**

Per particolari programmi/azioni, individuati dal Comitato e/o su richiesta delle Parti, potranno essere predisposti specifici Atti convenzionali da sottoscrivere dalle Parti.

Detti Atti conterranno, tra l'altro, i criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle Parti, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i tempi di esecuzione e la ripartizione dei costi nonché delle responsabilità tra i partecipanti.

Resta inteso che la sottoscrizione di ciascun Atto convenzionale è rimessa alla libera scelta di ciascuna delle Parti, effettuata sulla base dei rispettivi poteri decisionali interni.

### **Art. 5**

#### **(Durata)**

Il presente Accordo avrà durata di anni 5, a decorrere dalla sua sottoscrizione.

L'Accordo potrà essere rinnovato di 5 anni in 5 anni con atto scritto tra le Parti, salvo la facoltà di recesso di ciascuna di esse, ai sensi del successivo articolo 7.

#### **Art. 6**

##### **(Modifiche dell'Accordo)**

Qualora si verificassero necessità di ampliare e/o modificare i modi e termini della collaborazione sancita con il presente Accordo, le modifiche al presente Accordo dovranno essere previamente concordate tra le Parti e rivestire forma scritta.

#### **Art. 7**

##### **(Recesso)**

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre parti con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni.

In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative impegnative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano altrimenti.

#### **Art. 8**

##### **(Nullità parziale)**

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure sia successivamente diventata – totalmente ovvero parzialmente – non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 del codice civile.

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al precedente comma, le Parti provvederanno a concordare una valida clausola sostitutiva che sia il più possibile vicina allo scopo della clausola non valida o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità o l'impossibilità di attuazione.

#### **Art. 9**

##### **(Cessione)**

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque e sempre obbligati i soli soggetti indicati in comparsa.

#### **Art. 10**

##### **(Riservatezza – Proprietà intellettuale)**

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how, le notizie che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni per i quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

L'eventuale diffusione verso terzi o iniziative di comunicazione o pubblicitarie in generale del presente Accordo e/o dei progetti intrapresi o realizzati sulla base dello stesso dovranno essere previamente concordate tra le Parti.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte (in relazione, ad esempio, a marchi commerciali (registrati e non), marchi di servizio, insegne e altri segni distintivi, nonché sui software e programmi informatici), resterà nella piena titolarità della stessa, ed il relativo

uso che dovesse essere consentito alle altre Parti nell'ambito del presente Accordo non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza o diritto in capo alle stesse, salvi i casi in cui il trasferimento di tale licenza o diritto sia espressamente previsto dagli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 4.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte potrà essere utilizzato dalle altre Parti per le attività di cui al presente Accordo solo dietro espresso consenso della Parte proprietaria ed in conformità alle regole indicate da tale Parte e/o contenute negli Atti convenzionali di cui al precedente articolo 4.

#### **Art. 11**

##### **(Previsioni particolari ai sensi del D.Lgs. 231/2001)**

Le Parti si impegnano, ove applicabili, al rispetto delle disposizioni normative in materia di "responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, società ed associazioni" di cui al D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Al riguardo, in particolare, BdM-MCC e Poste Italiane si sono dotate di un Modello di Organizzazione e Gestione adeguato a prevenire la commissione dei reati di cui al predetto D. Lgs. 231/2001e, nell'ambito delle attività previste dal presente Accordo, si impegnano altresì ad operare in assoluta conformità ad esso. Tutte le Parti si impegnano ad operare nel rispetto di principi di assoluta correttezza, trasparenza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al citato D.Lgs. 231/2001. Qualora, nell'ambito delle attività svolte in esecuzione del presente Accordo, una Parte o i propri dipendenti e/o collaboratori pongano in essere comportamenti concretanti ipotesi di illeciti ai sensi del D.Lgs.vo n. 231/2001 e/o in violazione al rispettivo Modello Organizzativo, le altre Parti hanno la facoltà di risolvere immediatamente il presente Accordo ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno.

#### **Art. 12**

##### **(Trattamento dei dati personali)**

Le Parti consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi del D.Lgs, 30/06/2003 n.196; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente Accordo e dipendenti formalità ed attività.

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'espletamento delle attività oggetto del presente Accordo, le Parti, ciascuna per le rispettive competenze, opereranno nel pieno rispetto delle disposizioni dettate dal citato D.Lgs, n.196/2003 in qualità di Titolari autonomi. Le Parti si impegnano reciprocamente, in attuazione degli obblighi di sicurezza imposti dagli articoli 31 e ss. del D.Lgs, n.196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia, a custodire i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati.

#### **Art. 13**

##### **(Spese ed oneri)**

Fermo restando quanto sarà previsto dagli Atti convenzionali specifici di cui al precedente articolo 4, i rapporti di collaborazione istaurati ai sensi del presente Accordo avverranno a titolo gratuito tra le Parti. Ciascuna Parte terrà a proprio carico le spese ed oneri eventualmente sostenute per l'attività da essa direttamente svolta in attuazione del presente Accordo.

Eventuali oneri o spese afferenti eventuali collaboratori, consulenti, servicer, ecc.. di cui le Parti dovessero decidere di avvalersi per l'attuazione del presente Accordo saranno ripartiti tra le stesse sulla base delle previsioni contenute nei singoli Atti convenzionali.

**Art. 14**

**(Legge applicabile, gestione delle controversie, foro esclusivamente competente)**

Il presente Accordo è regolato dalle leggi della Repubblica Italiana.

Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Accordo, ivi espressamente incluse quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno sottoposte alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Per quanto possa occorrere, restano comunque salve le competenze inderogabili previste dalle applicabili disposizioni di legge.

**Art. 15**

**(Dichiarazioni delle Parti)**




Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che ogni singola clausola del presente contratto è stata oggetto di trattativa e quindi non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

C.N.R.

POSTE ITALIANE

BDM-MCC

		
---	--	---

Roma, 13 luglio 2012